

## Regolamento dell'Ufficio delle costruzioni universitarie

del 17 novembre 2022

---

*Il Consiglio delle scuole universitarie della Conferenza svizzera delle scuole universitarie,*

visto l'articolo 13 capoverso 2 del regolamento di organizzazione del 26 febbraio 2015 della Conferenza svizzera delle scuole universitarie (RegO-CSSU),

*emana il seguente regolamento:*

### **Articolo 1 Campo d'applicazione**

Il presente regolamento disciplina la composizione, i compiti e l'organizzazione dell'Ufficio delle costruzioni universitarie (UCU).

### **Articolo 2 Scopo**

Il Consiglio delle scuole universitarie della Conferenza svizzera delle scuole universitarie (qui di seguito Consiglio delle scuole universitarie) istituisce l'UCU allo scopo di esaminare e valutare i progetti di costruzione delle scuole universitarie sotto il profilo tecnico-edilizio.

### **Articolo 3 Composizione e nomina**

<sup>1</sup> L'UCU è presieduto da un architetto indipendente.

<sup>2</sup> Gli altri membri dell'UCU sono:

- a. un rappresentante di ciascuna università di diritto pubblico avente diritto ai sussidi e del rispettivo Cantone o ente responsabile;
- b. un rappresentante di ciascuna scuola universitaria professionale di diritto pubblico avente diritto ai sussidi e del rispettivo Cantone o ente responsabile;
- c. un rappresentante della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) competente per le costruzioni universitarie;
- d. un rappresentante del Consiglio dei PF.

<sup>3</sup> Il Consiglio delle scuole universitarie nomina i membri ed elegge il presidente. Il mandato dura quattro anni. Può essere nominato chi non supera i 65 anni di età. La nomina è rinnovabile.

<sup>4</sup> La nomina dei membri di cui al capoverso 2 vale finché rappresentano il loro datore di lavoro.

<sup>5</sup> I datori di lavoro propongono i loro rappresentanti alla segreteria dell'UCU.

### **Articolo 4 Esercizio dell'incarico e rappresentanze**

<sup>1</sup> Il presidente e i membri esercitano il loro incarico personalmente.

<sup>2</sup> In singoli casi motivati possono nominare un rappresentante a cui spetta il diritto di voto.

<sup>3</sup> Se il presidente è impedito nell'adempimento dei suoi compiti, questi ultimi vengono assunti dal rappresentante della SEFRI.

## **Articolo 5      Compiti e indennità**

<sup>1</sup> L'UCU esprime un parere sui progetti concernenti le costruzioni universitarie che vengono sottoposti al consiglio delle scuole universitarie.

<sup>2</sup> A seconda dei progetti l'UCU incarica architetti o altri esperti di valutare le domande e redigere una perizia. Il presidente può svolgere attività di esperto.

<sup>3</sup> In base alla perizia l'UCU redige le proprie raccomandazioni e le sottopone al Consiglio delle scuole universitarie.

<sup>4</sup> Nel proprio ambito d'attività l'UCU contribuisce al trasferimento di conoscenze tra Confederazione, Cantoni e scuole universitarie.

<sup>5</sup> L'UCU può occuparsi anche di altre attività su incarico del Consiglio delle scuole universitarie, a cui deve renderne conto.

<sup>6</sup> Per ogni ora di lavoro gli esperti ricevono 170 franchi netti.

<sup>7</sup> Per ogni riunione il presidente riceve una diaria di 500 franchi.

## **Articolo 6      Gruppi di lavoro e incarichi**

<sup>1</sup> Per adempiere determinati compiti l'UCU può istituire gruppi di lavoro presieduti da uno dei suoi membri.

<sup>2</sup> Nei limiti dei fondi a sua disposizione può assegnare incarichi speciali a esperti esterni, retribuiti secondo l'articolo 5 capoverso 6.

<sup>3</sup> Nei limiti dei fondi a sua disposizione può assegnare incarichi per lo sviluppo di strumenti di lavoro.

## **Articolo 7      Riunioni**

<sup>1</sup> L'UCC si riunisce in caso di necessità ma di norma tre volte l'anno su convocazione del presidente. Le riunioni possono svolgersi anche online.

<sup>2</sup> Le decisioni in via circolare sono ammesse in caso di urgenza e se nessun membro dell'UCU chiede che l'affare in questione venga trattato in una riunione.

<sup>3</sup> Viene inoltre indetta una riunione se almeno un terzo dei membri lo richiede.

<sup>4</sup> L'UCU può chiedere a persone che non sono suoi membri di partecipare alle riunioni.

## **Articolo 8      Decisioni**

<sup>1</sup> I voti sono ripartiti come segue:

- a. ai membri di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettere a e b spetta un voto per ogni scuola universitaria che rappresentano;
- b. al presidente e a ciascuno dei membri di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettere c e d spetta un voto.

<sup>2</sup> L'UCU può deliberare se almeno due terzi dei suoi membri sono presenti o rappresentati.

<sup>3</sup> Le decisioni sono prese a maggioranza semplice. In caso di parità, è determinante il voto del presidente.

<sup>4</sup> Le decisioni in via circolare richiedono la partecipazione al voto di almeno due terzi dei membri.

## **Articolo 9      Segreteria**

La segreteria dell'UCU è assunta dalla divisione Scuole universitarie della SEFRI.

**Articolo 10    Finanziamento**

Il Consiglio delle scuole universitarie copre i costi dell'UCU nei limiti del proprio budget.

**Articolo 11    Entrata in vigore**

<sup>1</sup> Il presente regolamento entra in vigore il 17 novembre 2022.

<sup>2</sup> Il regolamento del 19 novembre 2015 è abrogato.